

# **REGOLAMENTO SUGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI**

## **ART. 1**

Chiunque rinvenga oggetti smarriti è obbligato a restituirli al legittimo proprietario. Qualora questo non sia conosciuto, gli oggetti dovranno essere consegnati tramite il Commissariato di P.S. ed il Comando dei VV.UU. che ne rilasceranno ricevuta, al Sindaco e per esso all'Economo Comunale.

## **ART. 2**

Al momento della consegna verrà redatto un particolareggiato verbale sulle caratteristiche dell'oggetto. L'Economo prenderà nota in un apposito registro, numerato progressivamente, degli estremi del verbale trattenendone copia nell'archivio dell'ufficio.

## **ART. 3**

Qualora l'oggetto sia di facile deperimento e le circostanze, discrezionalmente valutate ne consiglino la vendita immediata, l'Economo provvederà ad alienarlo mediante trattativa privata al miglior offerente. Il ricavato, detratte le spese, sarà tenuto a disposizione del proprietario e del rinvenitore. Lo stesso Economo, in caso di necessità, provvederà alla distruzione dell'oggetto. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Economo dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

## **ART. 4**

L'avvenuto ritrovamento degli oggetti smarriti verrà reso noto mediante avviso da pubblicarsi nell'Albo Pretorio del Comune, per due domeniche successive e da restare affisse ogni volta per tre giorni.

## **ART. 5**

Trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione senza che alcuno si sia presentato a reclamare la restituzione dell'oggetto, l'Economo inviterà il rinvenitore a ritirarle. Qualora il rinvenitore sia irreperibile, l'Economo provvederà a nuove pubblicazioni con le modalità di cui al precedente art. 4, custodendo l'oggetto e trattenendo il prezzo che l'oggetto medesimo sia stato frattanto alienato, per l'ulteriore periodo di un anno a disposizione del rinvenitore e dei suoi aventi causa. Trascorso anche il secondo anno senza rivendicazioni

e ritiro, l'oggetto o il relativo prezzo, rimarrà acquisito definitivamente al Comune, il quale provvederà ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.

#### **ART. 6**

Chi richiede la consegna dell'oggetto smarrito, dovrà dimostrare di essere in possesso del titolo che la legittima.

#### **ART. 7**

Il proprietario, cui l'oggetto venga restituito, dovrà depositare all'Economo, contestualmente al ritiro, l'importo del premio dovuto al rinvenitore, stabili ai sensi dell'art. 930 del C.C.

#### **ART. 8**

La riconsegna dell'oggetto, tanto se fatta al proprietario tanto se fatta al rinvenitore e ai suoi aventi causa, è subordinata al versamento al Comune:

- del 5% del valore dell'oggetto per diritti di amministrazione, custodia e conservazione, se il valore stesso supera il valore di L. 1.000;
- del rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Comune, specie se l'oggetto non abbia potuto essere custodito nei magazzini comunali e abbia richiesto particolari cure per la sua conservazione.

Tale versamento sarà effettuato alla Cassa dell'Economato Comunale, che ne rilascerà ricevuta su bollettario a madre e figlia e ne farà relazione, alla fine di ciascun mese, alla Ragioneria Generale per le inerenti operazioni contabili.

#### **ART. 9**

La stima degli oggetti rinvenuti verrà fatta in accordo con le parti interessate oppure, quando ciò non sia possibile, ricorrendo ad un perito nominato dal Sindaco.

#### **ART. 10**

Gli oggetti dei quali non sia stata effettuata la riconsegna per mancata rivendicazione e ritiro saranno alienati a trattativa privata.

## **ART. 11**

Le somme ricavate dalla vendita degli oggetti, effettuata ai sensi dei precedenti artt. 3 e 10, saranno dal Comune versate a Istituti di beneficenza da scegliersi di volta in volta mediante deliberazioni della Giunta Comunale, da sottoporsi all'approvazione dell'Autorità Tutoria.